

Chirurgia estetica esente: scopo sanitario certificato da cartelle cliniche e perizia

Iva

Prove esibite dal ricorrente dimostrano la finalità
Non rileva la legge 191/2023

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

La Cgt Rimini con la sentenza n. 53/2/2024 (presidente DeCono, relatore Ercolani) ha riconosciuto la spettanza dell'esenzione Iva su prestazioni sanitarie di medicina estetica, contestata dall'ufficio con un accertamento riferito all'anno di imposta 2016, impugnato con ricorso del medico. Si tratta di uno dei primi casi in cui viene richiamata la recente modifica normativa introdotta in sede di conversione del Dl 145/2023 (legge 191/2023), in forza della quale il legislatore ha normato i requisiti affinché tali prestazioni siano esenti da Iva.

L'intervento si è reso necessario per superare i diversi orientamenti forniti dalla prassi (circolare 4/E/2005) e dalla giurisprudenza, dapprima europea (Cgue 21 marzo 2013, causa C-91/12) e poi nazionale (Cassazione 26906/2022), che ha riconosciuto l'esenzione per le prestazioni con scopo terapeutico mentre l'ha esclusa per gli interventi che rispondono a finalità cosmetiche.

Al fine di stabilire il confine tra imponibile ed esente, l'articolo 4-quater della legge 191/2023 ha disposto che possa applicarsi l'esenzione Iva alle prestazioni di chirurgia estetica al ricorrere di due condizioni:

- le prestazioni devono essere volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica del paziente;

- le suddette finalità devono risultare da apposita «attestazione medica».

La seconda parte – aspetto su cui si sofferma la sentenza in commento – dovrebbe avere carattere innovativo, in quanto si prevede una prova rafforzata, ovvero che la natura curativa della prestazione risulti certificata da apposita prescrizione medica. Tale requisito non era richiesto in precedenza, ma secondo la legge 191/2023 «resta fermo il trattamento Iva applicato alle prestazioni effettuate» e dunque tale elemento probatorio dovrebbe essere richiesto solo per le prestazioni rese dall'entrata in vigore della modifica.

Ritenendo irrilevante la modifica normativa sopravvenuta, la Cgt di Rimini ha riconosciuto la spettanza dell'esenzione applicata dal medico, dopo aver esaminato copiosa documentazione sanitaria attestante l'abilitazione professionale del medico, le finalità terapeutiche delle prestazioni risultanti dalle cartelle cliniche dei pazienti e la sussistenza del carattere medico sanitario e non puramente estetico delle prestazioni, attestata da apposita perizia giurata redatta da un medico legale.

A fronte delle prove esibite dal ricorrente, secondo il collegio l'ufficio si era invece limitato a contestazioni generiche, basate su opinioni dei funzionari non sorrette da elementi tecnici né da una contro-perizia proveniente da professionisti del settore sanitario.

L'approccio dei giudici riminesi è di natura fattuale-probatoria e si ritengono poco significativi ai fini del contendere, se non irrilevanti, gli impatti delle novità introdotte nel 2023. Per arginare l'incertezza sull'ambito di applicazione dell'esenzione dell'Iva per questo tipo di prestazioni, si attende infatti che la novità legislativa venga «assorbita» prossimamente in una circolare dell'agenzia delle Entrate.